

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO IN APPELLO

per

MORICI DANIELE, c.f. [REDACTED], nato Ad Assisi il 17 agosto 1981 e residente in Foligno, via Franco Ciri n.39, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Micanti del Foro di Spoleto, c.f. [REDACTED] e dall'Avv. Filippo Tosti del Foro di Spoleto, c.f. [REDACTED], i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni agli indirizzi pec filippo.tosti@avvocatispoleto.legalmail.it e roberto.micanti@pec.it ed al numero di fax 0743 675065, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foligno, piazza Santa Angela n.3, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente ricorso

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma (00153), viale di Trastevere n.76/A domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in Perugia (06123), via degli Uffici n.14 (di seguito, il Ministero)

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, c.f. 94094990549, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Perugia (06121), viale Carlo Manuali n.4 (di seguito, l'USR)

nonché nei confronti

di tutti i soggetti, inseriti nella prima fascia della graduatoria provinciale di Perugia per le supplenze della classe di concorso ADSS, allegata al decreto n.483 del 23 agosto 2023 del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364 (di seguito, i controinteressati, specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente)

AVVERSO

la sentenza del Tribunale di Spoleto, Sez. Lavoro n. 107/2024, resa nel procedimento R.G. n. 491/2023, pubblicata il 23.05.2024 (che si produce in allegato), non notificata

FATTO SOSTANZIALE E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il Sig. Daniele Morici, odierno appellante, con ricorso del 24.11.2023 iscritto al ruolo n. 491/2023 R.G. del Tribunale di Spoleto, Sez. Lavoro, adiva detto Tribunale premettendo e dando atto:

- di aver conseguito titolo di specializzazione per l'insegnamento per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, entro



il 30 giugno 2023 (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 ha riconosciuto il diritto, in capo a tutti coloro che, come il ricorrente, abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023, all'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) o negli elenchi aggiuntivi¹ (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che la ratio della costituzione di tali elenchi aggiuntivi risiede nel dare la possibilità di sfruttare il titolo di abilitazione e/o specializzazione a chi lo consegue dopo l'aggiornamento biennale delle graduatorie (avvenuto entro il 31 maggio 2022) e prima della costituzione delle nuove GPS 2024/26;

- che in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, l'art. 5, comma 5 del d.l. 22 aprile 2023 n.44 (convertito con l. 21 giugno 2023 n. 74)² e l'art. 2, comma 1, del d.m. 15 settembre 2023, n.119³ (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), hanno previsto l'assegnazione agli iscritti nella prima fascia di tali graduatorie o negli appositi elenchi aggiuntivi dei posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili in seguito alle immissioni in ruolo;

- che l'assegnazione di tali posti attribuisce al docente assegnatario il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato che tuttavia, in caso di positivo superamento di uno specifico percorso di formazione, disciplinato dai successivi commi da 6 a 11 del citato art. 5 del d.l. n.44/2023⁴ (cd. anno di prova), determina comunque l'immissione in ruolo e, quindi,

¹ Cfr. articolo 10 O.M. 112/2022 rubricato "Elenco aggiuntivo alle GPS":

"1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema".

² Cfr. art. 5, c. 5, d.l. 44/2023: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023".

³ Cfr. art. 2, comma 1, d.m. 15 settembre 2023, n.119: "In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi".

⁴ Cfr. art. 5, c. 6-11, d.l. 44/2023:



l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato "con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato" (cfr. comma 9 del citato art. 5);

- che norme analoghe erano state emanate negli anni precedenti (si veda, in particolare, l'art. 59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021 n.73);
- che il ricorrente ha così tempestivamente presentato all'USR domanda per l'inserimento nella GPS della classe ADSS per la provincia di Perugia (docc. 5 e 6 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);
- che l'art. 2, comma 4 *ter*, del d.l. 8 aprile 2020, n.22, così come modificato dall'art. 19, commi 3 *bis* e 3 *ter*, del d.l. 27 gennaio 2022, n.4, ha previsto che, per l'anno scolastico 2023/2024, le procedure di istituzione e rinnovo delle GPS e di conferimento delle relative supplenze fossero disciplinate con ordinanza ministeriale;
- che con ordinanza 6 maggio 2022, n.112, il Ministero ha disciplinato tali procedure, disponendo all'art. 10 che gli aspiranti che acquisiscano il titolo di abilitazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023 **"possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia"** (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);
- che con decreto ministeriale 17 marzo 2023 n.51, il Ministero ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza, disponendo l'istituzione di quegli elenchi aggiuntivi secondo il principio di cui all'art. 10 dell'ordinanza, il cui testo è stato difatti pedissequamente riprodotto all'art. 1 (doc. 7 del fascicolo di

"...6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8".



primo grado di parte ricorrente);

- che con decreto direttoriale n.417 del 3 agosto 2023, successivamente integrato e modificato con decreto direttoriale n.483 del 23 agosto 2023, l'USR ha pubblicato le GPS per la provincia di Perugia (docc. da 8 a 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che nonostante il tenore letterale dell'art. 10 dell'ordinanza n.112/2022 e dell'art. 1 del d.m. n.51/2023 ed il consolidato orientamento giurisprudenziale (di cui *infra*), l'estensore delle graduatorie ha collocato gli aspiranti docenti di cui agli elenchi aggiuntivi non nella prima fascia *sic et simpliciter*, ma in una **sottofascia 1B** posta in coda agli altri aspiranti, collocati in altra **sottofascia 1A** (docc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che in forza di tale illegittima istituzione di sottofasce, **il ricorrente è stato collocato in posizione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata in base ai punteggi maturati** (doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che nello specifico, il ricorrente, con il **punteggio di 77**, è stato collocato nella **posizione 419**, ma tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 152 alla posizione 364 hanno punteggi inferiori al suo (docc. 1, 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa);

- che in tal modo, ben 213 candidati presenti nella sottofascia 1A (ossia coloro che ricoprono le posizioni da 152 a 364 della graduatoria allegata sub. docc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) hanno ricevuto un trattamento migliore del ricorrente, nonostante vi fossero stati inseriti con punteggi inferiori (docc. 11 e 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che **con decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023, l'USR ha pubblicato l'elenco dei docenti ai quali è stato conferito incarico, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 e ss. del d.l. n. 44/2023** (ccdd. **nomine**, docc. da 13 a 15 del fascicolo di primo grado del ricorrente);

- che dall'esame dell'elenco emerge che:

- **i docenti “nominati” per la classe di concorso ADSS sono complessivamente 48;**
- **tutti i docenti “nominati” erano inclusi nella sottofascia 1A;**
- **ben 47 di loro hanno un punteggio inferiore a 77** (docc. 12 e 15 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che con decreto direttoriale n.528 del 30 agosto 2023, l'USR ha invece pubblicato l'elenco dei docenti ai quali era stato conferito un incarico a tempo determinato (cc.dd. **supplenze**, docc. da 16 a 18 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- che dall'esame dell'elenco, emerge che al Dott. Daniele Morici è stato conferito un incarico fino al termine delle attività didattiche (30.06.2024) presso il liceo classico “Federico Frezzi – Beata Angela” di Foligno, ove attualmente presta servizio (doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte



ricorrente);

- che, tra l'altro, anche in relazione alle supplenze, ben 85 docenti collocati nella sottofascia 1A hanno ricevuto un trattamento migliore rispetto al ricorrente, nonostante vi fossero stati inseriti con un punteggio inferiore a 77.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente rilevava:

- **che l'inserimento in GPS dell'aspirante docente secondo il criterio cd. a pettine e non secondo quello cd. in coda è oramai principio consolidato** (tra le altre, sent. Corte Cost. n.41 del 9 febbraio 2011, Trib. Roma - sez. lavoro, sent. 5 luglio 2022, n.6387; in senso conforme, Trib. Foggia, ord. 7 settembre 2020)

- che da tale principio discende il diritto dell'aspirante docente all'inserimento in graduatoria "a pettine" e non "in coda", con contestuale ordine di rettifica delle graduatorie;

- che **applicando l'inserimento "a pettine" il ricorrente, alla luce di quanto sopra, si sarebbe trovato in posizione utile in graduatoria per l'assunzione a tempo determinato finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato con immissione in ruolo ai sensi della suesposta normativa (art. 5, co. 5 e ss. del d.l. n.44/2023).**

Ancora, parte ricorrente rappresentava:

- che tutti i soggetti, inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (indicati nel separato elenco allegato sub doc. 1 di primo grado di parte ricorrente), fatta salva diversa determinazione del Giudice del Lavoro adito, apparivano essere controinteressati rispetto alla posizione del ricorrente, con conseguente diritto alla partecipazione al giudizio;

-che, nei loro confronti, dato il numero elevato e l'impossibilità di rintracciare i medesimi: *i)* non si poteva ricorrere alle forme di notifica ordinaria; *ii)* anche la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. oltre a risultare eccessivamente gravosa per parte ricorrente, è stata più volte messa in dubbio dalla Giurisprudenza che ne ha evidenziato le criticità; *iii)* la forma di notifica attualmente utilizzata in via sistematica dal Giudice Amministrativo e dal Giudice Ordinario, in casi come quelli di specie, è la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che attribuisce al Giudice la facoltà per il giudice di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Sulla base di tali premesse e considerazioni, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE

- ***autorizzare il ricorrente alla notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di prima udienza, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al presente ricorso,***



inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1), con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per l'Umbria e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

IN VIA PRINCIPALE

*- **accertare e dichiarare** il diritto del Dott. Daniele Morici ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, ossia secondo il rispettivo punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi, e non “in coda”, con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante “a pettine”;*

per l'effetto:

*- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica della prima fascia delle GPS per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS, procedendo all' inserimento “a pettine” del ricorrente, con ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge in favore del ricorrente;*

*- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'all'assunzione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni normativa vigente;*

*- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere il ricorrente ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarlo in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo il ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente e/o ad assumerlo ai sensi di ogni normativa vigente;*



IN OGNI CASO

- con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- con vittoria di spese e compenso professionale di lite, **da distrarre, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari**".

- Il ricorso veniva iscritto al ruolo n. 491/2023 R.G.L. ed il Giudice del Lavoro fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti alla data del 22.02.2024, autorizzando la notifica del ricorso e del decreto nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area tematica a ciò demandata.

- Parte ricorrente notificava ritualmente alle parti convenute il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.

- Nessuna delle parti convenute in giudizio si costituiva.

- All'udienza del 22.02.2024 compariva solo parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice rinviava all'udienza del 23.05.2024 per la discussione e decisione, assegnando termine per note fino a dieci giorni prima, regolarmente depositate da parte ricorrente.

- in data 23.05.2024, aveva luogo udienza con la modalità della trattazione scritta ed il Giudice, in pari data, decideva la causa con sentenza n. 107/2024, dichiarando la contumacia delle resistenti, accogliendo il ricorso e provvedendo come da dispositivo di seguito trascritto:

"1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza "a pettine", con il punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi;

2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite".

Avverso tale decisione, il Sig. Morici propone oggi gravame affidato alle seguenti

MOTIVAZIONI

Il Giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso, e dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS "a pettine", ha omissso di pronunciarsi sulle altre domande formulate dallo stesso e, in particolare, quelle aventi ad oggetto, rispettivamente, l'accertamento del conseguente diritto ad essere assunto ai sensi di legge (ex art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023), nonché la condanna dell'Amministrazione a provvedere in tal senso, previa rettifica della graduatoria vigente *ratione temporis* (ossia al momento della presentazione del ricorso di primo grado).

Inoltre, nonostante l'accoglimento del ricorso il Tribunale ha compensato le spese di lite, quando invece le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico di parte soccombente come per legge, non sussistendo i presupposti per la compensazione.

La sentenza impugnata necessita, perciò, la riforma della decisione per le motivazioni a seguire, in cui sono indicati i profili di impugnazione ex art. art. 342 c.p.c.

* * *



1. OMESSA PRONUNCIA SULLE DOMANDE AVENTI AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE, NONCHÉ LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE A PROVVEDERE IN TAL SENSO, PREVIO ORDINE DI RETTIFICA DELLA GRADUATORIA.

1.1 Capi e/o parti della sentenza censurati

Anzitutto, con il presente atto si intende impugnare la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha ommesso di pronunciarsi su alcune delle domande proposte dal ricorrente.

In particolare, si fa riferimento alla parte della sentenza ove il Giudice pur accertando e dichiarando “*il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, con il punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi*” (cfr. pag. 13, parte motiva, e 14, dispositivo), non si pronuncia sulle ulteriori domande del ricorrente, come sopra trascritte, che sono diretta conseguenza del diritto accertato.

1.2 Ricostruzione in fatto ed in diritto della fattispecie

Come detto, il Giudice di primo grado ha condiviso le tesi espresse dal ricorrente, così accertandone il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “**a pettine**” (e non in coda, come illegittimamente fatto dalla P.A.), con il punteggio di 77.

Diretta conseguenza di ciò è il diritto del Morici ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, vale a dire, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, come espressamente previsto dal dettato normativo.

Ed infatti è pacifico, come dimostra chiaramente la documentazione in atti, che se Morici fosse stato inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine” - ossia l'unico criterio legittimo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure - grazie al proprio punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi, avrebbe avuto una posizione utile in graduatoria per ricevere l'incarico finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi della citata normativa.

In proposito, è sufficiente rimarcare che:

- con decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023, l'USR ha pubblicato l'elenco dei docenti ai quali è stato conferito incarico, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 e ss. del d.l. n. 44/2023 (ccdd. **nomine**, docc. da 13 a 15 allegati al ricorso di primo grado di parte ricorrente);
- dall'esame dell'elenco emerge che:

i) i docenti “nominati” per la classe di concorso ADSS sono complessivamente 48;

ii) tutti i docenti “nominati” erano inclusi nella sottofascia 1A;



iii) ben 47 di loro hanno un punteggio inferiore a 77 (docc. 12 e 15 allegati al ricorso di primo grado di parte ricorrente).

Precisamente, dall'elenco delle ccdd. nomine - depositato sub doc. 14 nel fascicolo di primo grado di parte ricorrente (prodotto anche, unitamente ai docc. 9, 11 e 17, sul supporto fisico pennetta USB n. NVMe WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1002, di cui si chiede l'acquisizione da parte della Corte adita) ed anche riprodotto nel fascicolo di primo grado sub doc. 15 in versione rielaborata per maggiore intellegibilità, si evince inconfutabilmente che, per la classe di concorso ADSS (Sostegno Scuola secondaria di II grado), ben 47 insegnanti su 48 "nominati" avevano un punteggio inferiore all'odierno appellante.

Ragion per cui, **il Morici, nelle domande formulate in primo grado**, oltre a chiedere: 1) l'accertamento del proprio *"diritto (...) ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza "a pettine", ossia secondo il rispettivo punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi, e non "in coda", con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante "a pettine", chiedeva altresì al Giudice di:*

2) “- ordinare alle Amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica della prima fascia delle GPS per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS, procedendo all' inserimento “a pettine” del ricorrente, con ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge in favore del ricorrente”;

3) “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'all'assunzione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni normativa vigente”;

4) “- condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere il ricorrente ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarlo in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo il ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o



comunque a conferire incarico al ricorrente finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente e/o ad assumerlo ai sensi di ogni normativa vigente".

Ed invece, il Giudice di prime cure, pur pronunciandosi sulla domanda sopra riprodotta al n. 1), ha omissis la pronuncia sulle ulteriori domande appena sopra trascritte ai nn.2), 3) e 4), senza motivare sul punto.

Ora, se è vero che la sentenza impugnata possa ritenersi astrattamente idonea a far sì che il Morici consegua l'assunzione finalizzata all'immissione a ruolo ex art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità che dovrebbero ispirare l'azione amministrativa, altrettanto vero è che:

- i) ad oggi l'Amministrazione, nonostante apposita diffida (che si produce), non ha posto in essere alcun provvedimento in esecuzione della sentenza, né il Morici è stato assunto ai sensi della prefata normativa;*
- ii) al fine di mettere concretamente in esecuzione detta sentenza ed in particolare il diritto sotteso, pregiudicato dall'operato dell'Amministrazione, a parere di chi scrive, si rende opportuna, se non necessaria, una pronuncia giudiziale che, accerti il diritto del Morici all'assunzione come per legge e che condanni il Ministero a provvedere in tal senso, come da richieste ritualmente formulate nel ricorso introduttivo di primo grado, se del caso anche a discapito di chi è stato illegittimamente assunto in luogo del Morici, convenuto quale controinteressato nel presente giudizio.*

Non v'è dubbio, infatti, che sussiste, nel caso in esame, un pieno diritto soggettivo del Morici ad essere assunto ai sensi della normativa più volte richiamata e che tale diritto, in assenza di una pronuncia di condanna in tal senso nei confronti dell'Amministrazione, rischia di essere irrimediabilmente vanificato.

La giurisprudenza sul punto è chiara: ***"In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la pretesa azionata dal vincitore di un concorso (...), il quale, pur posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, non sia stato assunto in servizio - con contegno ritenuto illegittimo dal giudice del merito, in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. -, non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi, e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in virtù del quale al giudice ordinario è consentito adottare una sentenza di condanna della P.A. all'assunzione dell'interessato"*** (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/06/2020, n. 12368, massima)



Ed infatti, come spiega chiaramente la sentenza appena citata:

“sostenere che l’assunzione anche di un vincitore di concorso costituisca un facere infungibile della P.A. “(...) non è conforme al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, in base al quale: ‘2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro’;

che, per consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, la suddetta disposizione è da intendere nel senso che la pretesa azionata dal C. illegittimamente non assunto dopo essere risultato vincitore di un concorso sulla base della relativa graduatoria finale - non investe provvedimenti discrezionali della P.A., ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi (vedi, fra le tante: Cass. Civ. S.U. 13 dicembre 2007, n. 26113; Cass. Civ. S.U. 4 aprile 2008, n. 8736; Cass. Civ. S.U. 23 aprile 2008, n. 10459; Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008, n. 16527; Cass. Civ. S.U. 22 ottobre 2018, n. 26596; Cass. Civ. S.U. 21 dicembre 2018, n. 33213);

che, pertanto, una simile situazione rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi comprese le sentenze di condanna ad un “facere” e, in particolare, le sentenze aventi effetto costitutivo del rapporto di lavoro laddove il riconosciuto diritto all’assunzione non abbia portato all’assunzione stessa per violazione di norme sostanziali o procedurali;

che questa è una conseguenza del riconoscimento in capo al lavoratore interessato di un diritto soggettivo pieno al rispetto da parte della P.A. datrice di lavoro dei principi civilistici sull’inadempimento delle obbligazioni - a partire dal generale obbligo di correttezza e buona fede - che implica il rispetto della graduatoria finale del concorso pure con riguardo al tempo della assunzione e al termine di durata della graduatoria medesima (Cass. Civ. 23 febbraio 2018, n. 4436; Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26966);

che, viceversa, per l’orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato dalla Corte d’appello - secondo cui il giudice non potrebbe emettere una condanna nei confronti della P.A. ad assumere un vincitore di concorso - la scelta di assumere o meno il vincitore di un concorso pubblico rientrerebbe nella potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione e, quindi, l’interessato non vanterebbe un diritto soggettivo all’assunzione bensì una mera aspettativa legittima;

che, quindi, è un indirizzo che non può riguardare il lavoro pubblico contrattualizzato” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/06/2020, n. 12368).



Alla luce di tali principi, è di tutta evidenza che, nella fattispecie che ci occupa - attinente indubbiamente la fase del rapporto in cui si configurano veri e propri diritti soggettivi - il Giudice di primo grado, una volta accertato, come avvenuto in sentenza, il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, con il punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi, avrebbe potuto, ed anzi dovuto (anche):

- ordinare la rettifica della graduatoria. Sul punto è appena il caso di precisare che: i) la GPS da rettificare è quella vigente *ratione temporis* al momento della presentazione del ricorso di primo grado, considerato che la GPS è attualmente in fase di aggiornamento; ii) la sentenza impugnata va censurata, per scrupolo difensivo, anche sotto tale profilo seppur l'accertamento del diritto del ricorrente, come risultante dal dispositivo della sentenza stessa, potrebbe ricomprendere al suo interno anche l'obbligo dell'Amministrazione di rettificare in tal senso la Graduatoria (vigente *ratione temporis*).
- in ogni caso, come richiesto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi della ridetta normativa (assunzione finalizzata all'immissione a ruolo ex art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023) e condannare lo stesso a provvedere in tal senso.

In via del tutto ovvia, la pronuncia su tali domande non poteva – e non può – che essere favorevole al ricorrente, essendo semplice e diretta conseguenza, come visto, del diritto accertato dal Tribunale e della domanda accolta.

Resta, inoltre ferma e immutata anche in tale sede, la riserva formulata in primo grado dal ricorrente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

1.3 Soluzione alternativa prospettata

Sulla base dei rilievi esposti, il primo Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle ulteriori domande proposte dal ricorrente, diretto effetto dell'accertamento pronunciato in sentenza, come sopra trascritte e quindi, in accoglimento delle stesse: - ordinare alle Amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica della GPS vigente al momento della proposizione del ricorso di primo grado; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023; - condannare controparte ad assumere il ricorrente ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023.

*** **

2. ILLEGITTIMITA' DELLA STATUZIONE SULLE SPESE DEL GIUDIZIO

2.1 Capi e/o parti della sentenza censurati

Oltre a quanto sopra, si intende impugnare la sentenza di primo grado laddove il Giudice, statuendo



sulle spese del giudizio, ne ha disposto l'integrale compensazione.

Il riferimento è al capo della sentenza ove si legge: *“Le spese di lite possono venire integralmente compensate, stante la controvertibilità della questione per cui è causa e la complessità che ha contraddistinto la questione controversa”* ed alla parte del dispositivo ove il Giudice *“Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”*.

2.2 Ricostruzione in fatto ed in diritto della fattispecie

In realtà, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di prime cure, non v'era ragione alcuna di compensare le spese del Giudizio.

Ed infatti, a mente dell'art. 91 c.p.c. *“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*.

Solo eccezionalmente, vale a dire nei casi in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, come disposto dall'art. 92 c.p.c..

Venendo al caso di specie, appare piuttosto chiaro che non ricorra nessuna delle ipotesi eccezionali previste dalla legge per giustificare la compensazione delle spese di lite.

Ed infatti, la questione trattata non è di assoluta novità, come risulta dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso di primo grado, né vi è stato alcun mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti.

Prova ne è il fatto che l'Amministrazione convenuta in giudizio nemmeno si è costituita, rimanendo contumace, con ciò palesando la propria consapevolezza di essere nel torto.

Ma non solo, è lo stesso Giudice di primo grado ad affermare che i principi espressi dalla Corte Costituzionale, sopra indicati, sono stati *“...ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza ordinaria (ex multis Tribunale di Brindisi del 16.12.2015; Tribunale di Milano del 10.08.2016; Tribunale di Vibo Valentia del 21.07.2016) e amministrativa”*, con ciò ritenendo di *“condividere la tesi della ricorrente, secondo la quale, nel rispetto del principio meritocratico, l'inserimento nell'elenco di sostegno deve avvenire a pettine, secondo il punteggio di propria competenza nella graduatoria dei posti ordinari e non già in coda a tale elenco (Trib. Terni, sent. 11.6.2020)”* (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado).

Ragion per cui, anche sotto tale profilo la sentenza merita di essere censurata, in quanto controparte avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite, previa liquidazione delle stesse.

2.3 Soluzione alternativa prospettata



Tenuto conto di quanto appena esposto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare le spese del Giudizio e porle interamente a carico di parte soccombente, come richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Per quanto attiene la liquidazione, la stessa doveva - e dovrà - avvenire sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"*, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, cui si rinvia.

**** *
**** *
**** *
**** *

MODALITA' DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Come detto in narrativa, tutti i soggetti, inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (indicati nel separato elenco allegato sub doc. 1 del fascicolo di primo grado del ricorrente), sono stati convenuti in giudizio quali controinteressati e nei loro confronti è stata autorizzata dal Giudice la notifica ex art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area tematica a ciò demandata.

Anche, per quanto riguarda il presente ricorso in appello è appena il caso di ribadire che - per le ragioni già esplicate nel ricorso di primo grado, da intendersi qui ribadite, in ordine all'impossibilità di fatto di ricorrere alla notifica nei modi ordinari dato l'elevato numero dei controinteressati e l'obiettivo difficoltà di rintraccio degli stessi (di cui sono sconosciuti i dati anagrafici), nonché in ordine alle criticità della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., più volte messa in dalla giurisprudenza (cfr. tra le altre Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106) – la modalità di notifica maggiormente idonea appare quella da effettuarsi mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito Istituzionale del Ministero e/o dell'USR, come ormai diffusamente utilizzata dai Giudici Amministrativi e Ordinari in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

**** *
**** *
**** *
**** *

P.Q.M., parte appellante, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'intestata Corte d'Appello di Perugia, Sez. Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione del presente ricorso, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 107/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto, Sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. 491/2023, pubblicata in data 23.05.2024 e non notificata, fermo quanto statuito dal Giudice di prime cure in ordine



all'accertamento del “*diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, con il punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi*” (in accoglimento della relativa domanda in primo grado da intendersi qui trascritta):

IN VIA PRELIMINARE

- **autorizzare** parte appellante alla notificazione del presente ricorso in appello e dell'emanando decreto di fissazione di prima udienza, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al presente ricorso, inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per l'Umbria e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

IN VIA PRINCIPALE

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica della prima fascia delle GPS per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS (vigente *ratione temporis*, ossia al momento della proposizione del ricorso di primo grado), procedendo all'inserimento “a pettine” del ricorrente, con ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge in favore del ricorrente;

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'all'assunzione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni normativa vigente;

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere il ricorrente ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarlo in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo il ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a



conferire incarico al ricorrente finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente e/o ad assumerlo ai sensi di ogni normativa vigente;

- **reformare il capo della sentenza impugnata relativo alle spese del primo grado di giudizio** e, previa liquidazione delle stesse, condannare le parti appellate al pagamento delle spese lite, unitamente alle spese del presente grado, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari.

IN OGNI CASO

- con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- con vittoria di spese e compenso professionale di lite per entrambi i gradi di giudizio, **da distrarre, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari.**

IN VIA ISTRUTTORIA

parte appellante produce:

- copia conforme della sentenza impugnata n. 107/2024, emessa e pubblicata dal Tribunale di Spoleto – sezione lavoro il 23.05.2024 (nome file: 3122009s.pdf) e degli altri verbali di udienza e provvedimenti del procedimento di primo grado;
- copia conforme del fascicolo di primo grado, con attestazione di conformità degli atti e dei documenti;
- diffida al Ministero ed all'USR (archivio .rar di files di posta .eml e loro riproduzione fotostatica in formato .pdf).

Con espresso avvertimento ai convenuti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 cpc o dalle leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente dichiara che:

- la causa è di valore indeterminabile;
- la causa è una causa di lavoro individuale e di pubblico impiego;
- sarebbe dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di 388,50 euro;
- il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, non è superiore a 38.514,03 euro relativamente all'anno 2023 (come da dichiarazione allegata, unitamente a certificato di stato di famiglia ed a copia del documento di riconoscimento dell'appellante);
- pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 1 *bis* del testo unico sulle spese di giustizia di cui al dpr 30 maggio 2002 n.115, non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Foligno – Perugia, 26.06.2024

Avv. Roberto Micanti

Avv. Filippo Tosti

